

# **REGOLAMENTO – CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **C A P O - I° -**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo, soprassuolo, sottosuolo pubblico e l'applicazione del relativo canone ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" s'intendono spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di Legge.

#### **ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

- Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

#### **ART. 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Chiunque intenda, in qualunque modo o per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere:

1. le generalità ed il domicilio del richiedente;
2. il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
3. la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
4. la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente realizzare, ed i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale s'intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

*L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.*

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia sempre data la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi.

#### **ART. 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che viene così individuato:

- Ufficio Polizia Municipale per occupazioni temporanee
- Ufficio Tributi per occupazioni permanenti (previa richiesta di autorizzazione o concessione edilizia ove previsto).

Per le domande relative ad occupazioni di durata giornaliera, l'ufficio Polizia municipale provvederà a porre il proprio nullaosta sulla domanda presentata dall'interessato, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del canone dovuto.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

#### **ART. 5 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Nel caso in cui la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, eventuali particolari condizioni alle quali la stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/98 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa, nonché dallo specifico regolamento comunale.

Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- 1) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- 2) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- 3) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- 4) a termine, per la durata massima di anni 10 (dieci).

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

#### **ART. 6 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI**

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi ne abbiano avuto formale autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico, ivi compresa l'installazione con tende fisse o retrattili, devono effettuarsi nel rispetto delle norme del codice della strada ed in modo

da non creare intralcio alla circolazione o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata e liberi gli scarichi per il deflusso delle acque.

#### **ART. 7 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE**

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o problemi viabilistici.

#### **ART. 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

1. mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;
2. reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
3. violazione di norme di Legge o regolamentari in materia di occupazione suolo.

#### **ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

#### **ART. 10 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 60 giorni prima della scadenza.

#### **ART. 11 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI**

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di Legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## **CAPO - II° -**

### **CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Sono soggette al canone comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi degli articoli 63 e seguenti del D.Lgs. 446/97, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune .

Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo si considerano a carico dell'azienda erogatrice sino al limite dei contatori.

Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette ad imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversino il centro abitato, trattandosi di Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti, a norma dell'art.1 c.7 del D.Lgs. 285/92.

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio Comunale.

#### **ART. 13 - GRADUAZIONE DEL CANONE CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in due categorie, così come indicato nell'allegata planimetria (Allegato 3)

Alla prima categoria verrà applicata la misura tariffaria piena, alla seconda categoria verrà applicata la riduzione tariffaria del 20% sulla tariffa piena.

Classificazione del territorio:

- 1^ categoria - evidenziata in tinta scura nella planimetria allegata (all. 3)
- 2^ categoria - la rimanente zona di cui alla medesima planimetria (all. 3)

Classificazione delle strade:

- le strade comunali vengono classificate così come indicato nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato 2)

## **ART. 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati.

Nei casi di occupazione del sottosuolo o soprassuolo con condutture e impianti lineari, qualora non sussistano utenze, l'occupazione è determinata in metri lineari.

Per le occupazioni poste in essere con condutture ed impianti relativi a servizi pubblici il canone è determinato in rapporto al numero delle utenze per la tariffa unitaria determinata dall'Ente.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

## **ART. 15 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI**

La misurazione dell'area occupata, dichiarata dal richiedente, può essere verificata dagli incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

## **ART. 16 - TARIFFE**

Le tariffe del canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di Legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni **permanenti** il canone è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le occupazioni **temporanee** il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste dall'art.13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

## **ART. 17 - RIDUZIONI**

### **Riduzioni in relazione alla superficie**

Le occupazioni temporanee e permanenti superiori a 1.000 mq. di superficie occupata sono calcolate in ragione del 10% per la parte eccedente.

### **RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- a) Per le occupazioni realizzate da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe base delle occupazioni sono ridotte del 50%. In occasione di fiere o manifestazioni non si fa luogo a riduzione di tariffa per le occupazioni poste in essere dai commercianti espositori;
- b) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe base sono ridotte del 90%;
- c) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del

70%;

d) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche la tariffa ordinaria è ridotta del 80%.

### **ART. 18 - RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO – NORMA TRANSITORIA ANNO 1999**

Per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto realizzati da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la tariffa minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'ubicazione, *ridotta del 50%*. In sede di prima applicazione nel comune di Giussano, trattandosi di Comune oltre i 20.000 abitanti, ai sensi dell'art. 63.2 lettera f) del D.Lgs. 446/97, il canone è determinato forfetariamente commisurandolo al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa di £. 1.000 ad utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000.=

### **ART. 19 - ESENZIONI**

Fatta salva l'obbligatorietà di comunicazione dell'occupazione, sono esenti:

1. le occupazioni temporanee occasionali, non ricorrenti, di durata inferiore a due ore;
2. le occupazioni derivanti da manifestazioni temporanee a carattere benefico e senza fini di lucro;
3. le occupazioni derivanti da manifestazioni temporanee organizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
4. le occupazioni derivanti da manifestazioni temporanee a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
5. le occupazioni derivanti dall'installazione di tende fisse o retrattili, previa acquisizione di regolare autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale.
6. balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, aggettanti sul suolo pubblico regolarmente autorizzati
7. **ACCESSI CARRABILI**: non sono assoggettati a canone i passi carrabili, fatte salve le prescrizioni contenute negli articoli 22 e seguenti del D.Lgs. 285/92 nonché nel regolamento n° 495/92 agli articoli 46 e seguenti.

### **ART. 20 - DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE**

Per qualsiasi occupazione di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita richiesta.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione è subordinato al versamento del canone dovuto per il periodo relativo alla concessione.

Nel caso di occupazioni permanenti l'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni permanenti, il versamento del canone deve essere effettuato entro mele di marzo.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mele di marzo di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia ed il versamento devono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Qualora l'importo della tassa sia superiore a £. 1.000.000 la stessa può essere corrisposta in due rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo e luglio dell'anno di riferimento del tributo.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee il nullaosta sulla domanda costituisce titolo per l'occupazione, previo accertamento del pagamento del canone che dovrà essere effettuato prima dell'inizio previsto per le medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata giornaliera, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto al Comando di Polizia Municipale che rilascerà apposita ricevuta.

## **ART. 21 - ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA**

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva del canone la competenza è del funzionario responsabile del servizio competente.

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n° 639.=

Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata dall'Amministrazione Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

## **ART. 22 - SANZIONI**

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte all'atto del rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono punite, con la procedura prevista dalla L. 689/81 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa da L.100.000 a L.600.000, nel caso di preesistenza di un atto di concessione la reiterazione delle violazioni può comportare la revoca della concessione a titolo di sanzione accessoria.

Si applicano altresì, nei casi specifici, le sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n.285 così come modificato dal D.Lgs. 10.09.93 n.360 (nuovo codice della strada) nonché dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento d'esecuzione) e successive modificazioni.

La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione, sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma primo, nel caso di installazione abusiva di manufatti il Comune procede ai sensi dell'art.11 e contestualmente si procede per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

### **ART. 23 - TASSA GIORNALIERA SMALTIMENTO RIFIUTI**

Per le occupazioni che ne comportano l'applicazione la tassa giornaliera smaltimento rifiuti deve essere versata unitamente al canone di occupazione suolo pubblico.

### **ART. 24 - NORME FINALI**

Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme regolamentari.

### **ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.08.06.1990 n.142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

## **Allegato al Regolamento per l'applicazione del CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Elenco delle vie del territorio comunale inserite nella PRIMA CATEGORIA  
(evidenziata in tinta scura nell'allegata planimetria)

- ◆ L.GO EUROPA
- ◆ P.ZZA CADORNA
- ◆ P.ZZA CARDUCCI
- ◆ P.ZZA LOMBARDI
- ◆ P.ZZA REPUBBLICA
- ◆ P.ZZA ROMA
- ◆ P.ZZA S.CARLO
- ◆ P.ZZA S.GIACOMO
- ◆ P.ZZA SAURO
- ◆ VIA A. DA GIUSSANO
- ◆ VIA ADAMELLO
- ◆ VIA ALIPRANDI
- ◆ VIA BATTISTI
- ◆ VIA BELLINI
- ◆ VIA BORELLA
- ◆ VIA CARROCCIO
- ◆ VIA CATALANI
- ◆ VIA CAVERA
- ◆ VIA CAVOUR
- ◆ VIA CILEA
- ◆ VIA CIMAROSA
- ◆ VIA CORRIDONI
- ◆ VIA DANTE
- ◆ VIA DON PIFFERI
- ◆ VIA DONIZETTI
- ◆ VIA FERMI
- ◆ VIA FILZI
- ◆ VIA GARIBALDI
- ◆ VIA GORIZIA
- ◆ VIA GRANDI
- ◆ VIA IV NOVEMBRE
- ◆ VIA LEONARDO DA VINCI
- ◆ VIA LEOPARDI
- ◆ VIA LONGONI
- ◆ VIA M. BELFIORE
- ◆ VIA M. GRAPPA
- ◆ VIA MADDALENA
- ◆ VIA MANZONI
- ◆ VIA PARINI
- ◆ VIA PASCOLI
- ◆ VIA PELLICO
- ◆ VIA PIAVE

- ◆ VIA PONTIDA
- ◆ VIA S. GOTTARDO
- ◆ VIA S. MARGHERITA
- ◆ VIA S.F. NERI
- ◆ VIA SAVIO
- ◆ VIA TOTI
- ◆ VIA TRENTO
- ◆ VIA TREVISO
- ◆ VIA UMBERTO I°
- ◆ VIA VENETO
- ◆ VIA VERDI
- ◆ VIA VIRGILIO
- ◆ VIA VITTORIO EMANUELE
- ◆ VIA VOLTA
- ◆ VIA XXIV MAGGIO
- ◆ VIA XXV APRILE
- ◆ VIA ZARA

**AREE DESTINATE A MERCATI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO:**

- ◆ **Giussano** *Prima categoria*
- ◆ **Paina** *Seconda categoria*

Tutte le aree e vie non espressamente indicate nel presente elenco verranno tassate con le tariffe corrispondenti alla seconda categoria.